

tare gli emendamenti che gioveranno a renderlo migliore.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il Casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonchè quelle pronunziate dai giudici stranieri contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale :

a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordo-muti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del codice penale;

b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

« Trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa. »

(È approvato).

« Agli articoli secondo, terzo e quarto sono stati proposti dagli onorevoli Majno, Berenini, Lollini, Pennati, Cabrini, Pansini, Garavetti, Gattorno, Bertesi, De Felice-Giuffrida i seguenti emendamenti :

All'art. 2.

« I certificati rilasciati d'ufficio per scopo di giustizia penale devono contenere tutte le annotazioni del casellario.

All'art. 3.

« Sulla richiesta di ogni pubblica amministrazione motivata da ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, è rilasciato un certificato delle iscrizioni al nome della persona designata nei limiti stabiliti dall'articolo 4.

« Il certificato negli stessi limiti è rilasciato altresì sulla domanda di chiunque, se al proprio nome senza che ne sia motivata la

ragione, e se al nome altrui per alcuna fra le ragioni determinate nel precedente alinea.

All'art. 4.

« I certificati rilasciati a' sensi dell'articolo precedente devono contenere soltanto la indicazione:

a) delle condanne penali definitive, eccettuate quelle estinte per amnistia o seguite da riabilitazione o proferite per fatti poi cancellati dal novero dei reati o che trattandosi di decisioni straniere non siano preveduti come reati dalle leggi italiane;

b) delle sentenze dichiaranti lo stato di interdizione, inabilitazione o fallimento quando non siano state revocate. »

Presidente. L'onorevole Majno ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

Majno. Comincerò a svolgere quello tra gli emendamenti presentati che si connette direttamente all'articolo secondo.

I nostri emendamenti s'informano a quelle idee generali, che furono svolte dal collega Berenini, e che sostanzialmente si basano sopra il concetto di distinguere i certificati rilasciati d'ufficio, a scopo di giustizia penale, da quelli rilasciati per altro scopo alle pubbliche amministrazioni, o ai privati.

Secondo noi, la giustizia penale ha il diritto e il dovere, quando è chiamata a occuparsi di un individuo da lei giudicato altra volta, di conoscere interamente i suoi precedenti.

Non voglio rientrare nella discussione generale; solo, in risposta a ciò che è stato detto sull'ingiustizia che il casellario conservi anche le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere, richiamo l'attenzione della Camera sopra un esempio.

Che cosa c'è di ingiusto se il casellario agli scopi della giustizia penale, fa conoscere due, tre o quattro ordinanze di non farsi luogo a procedere, proferite sopra imputazioni di reati di azione privata per le quali abbia avuto il recesso del querelante accettato dall'imputato?

Si può ragionare quanto si vuole, si possono fare discorsi eloquenti sull'ingiustizia del riportare le pronuncie di non farsi luogo a procedere; ma se sul certificato penale di un individuo si trovasse, per esempio, la nota di tre imputazioni per offese al pudore seguite da ordinanze di non farsi luogo a procedere per recesso del querelante, la giustizia penale avrebbe, secondo me, ragione di tener conto di questi importanti prece-